



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 9.3.1995

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ARTICOLO 1) Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione dell'art. 93 ed in conformita' all'uso di cui ai commi 4 e 5, lett. b) e dell'art. 82 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 modificato dall'art. 41 del D.L.vo 10.9.1993 n. 360, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato:

- dal D.L.vo 30.4.1992, n. 285;
- dal D.L.vo 10.9.1993, n. 360;
- dai Regolamenti CEE 69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- dal D.M. 18 aprile 1977;
- dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n. 773, nonche' dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n.635;
- dal D.P.R. 19 giugno 1979, n.348;
- dalla deliberazione della G.R. con la quale e' stato approvato lo schema del Regolamento tipo Regionale;
- dalle disposizioni del presente Regolamento, conforme allo schema tipo regionale e adeguato alla normativa sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90);
- dai regolamenti CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- dal D.M. 18 aprile 1977;
- dagli art. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.6.1931, N° 773, nonche' dall'art.158 del Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
- dalla deliberazione della Giunta Regionale con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data 13.1.87;

COMUNE DI LOTZORAI

ARTICOLO 2)

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- L'entità della popolazione del territorio Comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- La distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- L'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio Comunale;
- Le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- Il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 82, 6° comma del D.L.gs. 30.4.92 n.285 (Codice della strada)

ARTICOLO 3

Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché della prescritta licenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita licenza comunale che "viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale"

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza. Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni ed i centri anzidetti.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio, rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro lo scopo sociale il trasporto di persone.

COMUNE DI LOTZORAI

ARTICOLO 3 BIS)

(inserito con delibera di C.C. N. 34 del 31.03.93.)

"Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20.XI.91 N° 448. "

ARTICOLO 4

Domanda per esercitare il servizio

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda il titolare della Ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito del Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
- f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- h) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
- i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se il richiedente è una Società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) - Statuto e Atto Costitutivo;
- b) - Certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;
- c) - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) - B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) - Elenco Soci;
- f) - C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) - Certificazione di disciplina finanziaria;
- h) - Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie

COMUNE DI LOTZORAI

incompatibili con l'esercizio delle attivita'.

ARTICOLO 5) Titoli Preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) - essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalita' del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianita' di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuita' la regolarita' e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale.
- 2) - essere residente nel Comune.

In caso di parita' di titoli, il Comune puo' tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovra' comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ARTICOLO 5 BIS

E' attribuito il seguente punteggio ai titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5;

- 1) PROFESSIONALITA'

Punteggio massimo attribuibile 12 cosi' distinto:

 - a- documentata anzianita' di presenza operativa nel settore fino a punti 3;
 - da meno di 5 anni punti 1;
 - da oltre 5 anni punti 3;
 - b- continuita', regolarita', ed efficienza dei servizi svolti, punteggio massimo attribuibile, punti 3;
 - continuita' punti 1
 - regolarita' punti 1
 - efficienza punti 1
 - c- organizzazione aziendale fino a punti 6,
 - N. persone adibite alla guida degli autoveicoli:
 - se superiore a 1 e fino a 2 punti 1,
 - se superiore a 2 punti 2;
 - N. autoveicoli posseduti:
 - superiore a 1 e fino a 2 autoveicoli fino a 9 posti a sedere, punti 1;
 - 3 o piu' autoveicoli fino a 9 posti a sedere punti 2;
 - N. 1 autoveicolo con capacita' superiore a 9 posti punti 1;
 - N. 2 o piu' autoveicoli con capacita' superiore a 9 posti punti 2;

2) RESIDENZA NEL COMUNE

- Fino a punti 13
- Residenza continuata da meno di 1 anno punti 12
- Residenza continuata da meno di 1 anno punti 13

In caso di parita' di titoli ha la precedenza l'aspirante piu' anziano (eta');
Tali requisiti preferenziali devono essere posseduti alla data

COMUNE DI LOTZORAI

ella scadenza della domanda;

ARTICOLO 6

Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- 1) non avere la disponibilita' di adeguata autorimessa nel Comune;
- 2) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attivita' di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento.
- 3) l'essere incorsi in condanne, con sentenze, passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della liberta' personale;
- 4) di essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda e' stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ARTICOLO 7

Assegnazione della licenza Comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza Comunale di esercizio, che verra' assegnata dal Sindaco, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo i precedenti articoli 5 e 5 bis formata dalla commissione Comunale prevista dall'art. 7 bis sentito il parere delle organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio.

La graduatoria formata dalla Commissione Comunale prevista dall'art. 7 bis dovra' essere approvata dalla G.M.;

La licenza comunale e' rilasciata dal Sindaco dopo che la deliberazione del tipo e le caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio; Viene aggiunto l'art. 7 bis):

Per le finalita' di formazione della graduatoria prevista dal precedente art. 7 e' istituita un'apposita Commissione Comunale cosi' composta:

Responsabile del servizio (istruttore 6^a Q.F.) in veste di Presidente;

n. 2 membri eletti dalla G.M. in qualita' di esperti,
un segretario verbalizzante nominato dalla G.M., di Q.F. non inferiore alla 4^a;
Tale commissione dura in carica 4 anni;

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario e' tenuto a richiedere all'Autorita' Comunale o ad esibire ad essa se gia' in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui

COMUNE DI LOTZORAI

all'art.86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n°773.

ARTICOLO 8 Durata licenza

La licenza Comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed e' rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art.12-13 e 14.

ARTICOLO 9 Gestione del servizio - trasferimento della licenza

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non puo' essere trasferita senza l'assenso della Giunta Comunale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dell'attivita'.

La licenza comunale non puo' comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attivita'.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa e' accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite dal 1° comma.

ARTICOLO 10 Inizio del servizio

L'Assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

L'assegnatario della licenza di cui al comma 1° potra' esercitare, anche nel caso che il mezzo * da adibire al servizio sia di fabbricazione superiore a tre anni, qualora lo stesso sia ritenuto idoneo, dalla Commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento ed abbia superato le verifiche annuali da parte degli uffici a cio' preposti.

Detto termine potra' essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilita' dell'autoveicolo per causa a lui imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovra' comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

*leggasi: autoveicolo

ARTICOLO 11 Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi

COMUNE DI LOTZORAI

con orari e tariffe prestabiliti

Salvo quanto disposto dall'art.82 comma 6 del D.L.vo 30.04.92, n°285 e' vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorita' Comunale puo' disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

ARTICOLO 12 Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o Regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovra' essere contemporaneamente informato il competente Ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ARTICOLO 13 Revoca della Licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attivita' viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuita' servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attivita' non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidivita' in violazioni varie del presente regolamento;

COMUNE DI LOTZORAI

- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ARTICOLO 14 Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

a)- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 10;

b)- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c)- per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;

d)- per fallimento del soggetto titolare della licenza;

e)- per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

f)- per la morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio a salvo, quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ARTICOLO 14/BIS

I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi di piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

ARTICOLO 15

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI.

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una commissione nominata

COMUNE DI LOTZORAI

dalla Giunta Municipale, composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore, che e' tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 Aprile 1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art. 75 commi 1, 2, 4, del D.L. g.s. 30.09.1992, n. 285 modificato dall'art. 34 del D.l.g.s. 10.09.1993 n. 366 e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 Giugno 1979 n. 348);

"Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovra' renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli art. 78 D.L. g.s. 30.4.1992 n. 285 da inviarsi altresì alla Regione Sarda;

Ora invece, l'autoveicolo che non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provvedea alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sara' fissato caso per caso, sara' provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

ARTICOLO 16 Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa puo' essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.14, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta la annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ARTICOLO 17 Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorita' comunale puo' esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformita' a quanto disposto dall'art. 179 del D.L. gs. 30.4.1992, n. 285 (modificato dall'art. 94 del D.L.gs. 15.9.93);

ARTICOLO 18 Tariffe

COMUNE DI LOTZORAI

Con delibera della Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l'Assessorato Regionale dei trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La Commissione di cui all'art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato regionale dei trasporti provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art.13.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ARTICOLO 19 Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ARTICOLO 20 Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

COMUNE DI LOTZORAI

Le localita' di stazionamento sono le seguenti: PIAZZA REPUBBLICA
 Esse non sono coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

In caso di necessita', e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, puo' essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ARTICOLO 21

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportaersi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a)- conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirsi ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b)- curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c)- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art.12 e se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 22

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

- a) - Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) - portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) - deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) - chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) - fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ARTICOLO 23

Contravvenzioni

COMUNE DI LOTZORAI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza Comunale di esercizio di tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959, n.393, sono punite ai sensi della legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 24

Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro localita' di stanziamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate dall'art. 1.

ARTICOLO 25

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, alla legge Comunale e provinciale e norme attinenti, nonche' agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere esplicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.---